



# Processo UFSC

n. 34.2 del 15 dicembre 2004 (Stato: 1° gennaio 2013)

**Dichiarazione di riacquisto del cognome  
da nubile/celibe (Svizzera)**

Operazione Dichiarazione concernente il cognome


## **Dichiarazione concernente il cognome avvenuta in Svizzera**

<b>0</b>	<b>Visione sistematica</b>	<b>4</b>
<b>1</b>	<b>Esame preliminare</b>	<b>5</b>
1.1	Competenza	5
1.1.1	Competenza per territorio	5
1.1.2	Ricusaione	5
<b>2</b>	<b>Esame</b>	<b>5</b>
2.1	Identità	5
2.2	Documenti	5
2.3	Requisiti legali	6
2.3.1	Dichiarazione concernente il cognome dopo scioglimento del matrimonio	6
2.3.2	Dichiarazione concernente il cognome dopo scioglimento dell'unione domestica registrata	6
2.3.3	Dichiarazione concernente il cognome secondo l'articolo 8a titolo finale CC	6
2.3.4	Dichiarazione concernente il cognome secondo l'articolo 37a LUD	6
2.4	Uso del cognome	6
<b>3</b>	<b>Preparazione della documentazione</b>	<b>7</b>
3.1	Dati non disponibili	7
3.2	Dati disponibili	7
<b>4</b>	<b>Dichiarazione concernente il cognome</b>	<b>7</b>
4.1	Stesura dell'atto	7
4.2	Rilascio della dichiarazione	7
4.3	Rilascio della dichiarazione mediante rappresentanza svizzera all'estero	8
<b>5</b>	<b>Documentazione</b>	<b>8</b>
<b>6</b>	<b>Comunicazioni ufficiali</b>	<b>8</b>
<b>7</b>	<b>Rilascio di estratti del registro</b>	<b>9</b>
7.1	Conferma di una dichiarazione concernente il cognome	9
7.2	Certificato del cognome	9
7.3	Conferma di documentazione	9
7.4	Libretto di famiglia	9
<b>8</b>	<b>Archiviazione dei documenti giustificativi</b>	<b>10</b>
8.1	Documento originale della dichiarazione concernente il cognome	10
8.2	Corrispondenza	10

### Tabella delle modifiche

<b>Modifiche dal 1° gennaio 2013</b>	<b>NUOVO</b>
Pagina di titolo	Nuovo titolo
Numeri 1.1.1, 1.1.2, 2.1, 4.2 e 8.1	Integrazione concernente la rappresentanza svizzera
Numeri 1.1.1, 2.4 e 7.1	Adeguamento conformemente al nuovo diritto sul cognome
Nuovi numeri 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 e 2.3.4	Adeguamento conformemente al nuovo diritto sul cognome
Numeri 3.2, 5 e 6	Precisazione dei dati
Nuovi numeri 4.3 e 7.3	Integrazione concernente la rappresentanza svizzera

## 0 Visione sistemica



- 1 Esame preliminare**
  - 1.1 Competenza
    - 1.1.1 Competenza per territorio
    - 1.1.2 Ricusazione
- 2 Esame**
  - 2.1 Identità
  - 2.2 Documenti
  - 2.3 Requisiti legali
    - 2.3.1 Dichiarazione concernente il cognome dopo scioglimento del matrimonio
    - 2.3.2 Dichiarazione concernente il cognome dopo scioglimento dell'unione domestica registrata
    - 2.3.3 Dichiarazione concernente il cognome secondo l'articolo 8a titolo finale CC
    - 2.3.4 Dichiarazione concernente il cognome secondo l'articolo 37a LUD
  - 2.4 Uso del cognome
- 3. Preparazione della documentazione**
  - 3.1 Dati non disponibili
  - 3.2 Dati disponibili
- 4 Dichiarazione concernente il cognome**
  - 4.1 Stesura dell'atto
  - 4.2 Rilascio della dichiarazione
  - 4.3 Rilascio della dichiarazione mediante rappresentanza svizzera all'estero
- 5 Documentazione**
- 6 Comunicazioni ufficiali**
- 7. Rilascio di estratti del registro**
  - 7.1 Conferma di una dichiarazione concernente il cognome
  - 7.2 Certificato del cognome
  - 7.3 Conferma di documentazione
  - 7.4 Libretto di famiglia
- 8. Archiviazione dei documenti giustificativi**
  - 8.1 Documento originale della dichiarazione concernente il cognome
  - 8.2 Corrispondenza

## 1 Esame preliminare

### 1.1 Competenza

#### 1.1.1 Competenza per territorio

Ogni ufficio dello stato civile in Svizzera è competente per documentare la dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento del matrimonio o dell'unione domestica registrata o secondo l'articolo 8a titolo finale CC o l'articolo 37a LUD (art. 13 cpv. 1, 13a cpv.1, 14a cpv.1 e 14b cpv.1 OSC). Essa verrà quindi ricevuta dall'ufficio dello stato civile al quale la persona interessata si rivolge. Il luogo di domicilio o di soggiorno non sono determinanti. Di norma, la persona interessata si rivolge all'ufficio dello stato civile competente del suo luogo di domicilio. Non è quindi né necessario né ammesso indirizzarla ad un altro ufficio dello stato civile (ad es. a quello che ha documentato lo scioglimento del matrimonio).

All'estero, la dichiarazione concernente il nome può essere rilasciata presso la rappresentanza svizzera.

#### 1.1.2 Ricusazione

I collaboratori dell'ufficio dello stato civile e della rappresentanza svizzera all'estero sono tenuti a rispettare l'**obbligo di ricusazione** (cfr. art. 89 cpv. 3 OSC) per la documentazione della dichiarazione concernente il cognome.

## 2 Esame

### 2.1 Identità

La persona interessata deve legittimare la sua identità mediante un documento ufficiale (passaporto, carta d'identità) quando si presenta all'ufficio dello stato civile o alla rappresentanza svizzera (art. 16 cpv. 1 lett. b OSC). Va accertato in maniera adeguata che una persona non usi abusivamente i dati (registrati) o i documenti di un'altra persona per occultare o tacere illecitamente la propria identità (domande di controllo, nessuna domanda suggestiva).

### 2.2 Documenti

Se i dati attuali della persona interessata sono disponibili nel sistema, non sono necessari altri documenti oltre al **certificato di domicilio** (art. 16 cpv. 4 OSC).

## 2.3 Requisiti legali

### 2.3.1 Dichiarazione concernente il cognome dopo scioglimento del matrimonio

Il coniuge che ha cambiato il cognome in occasione del matrimonio che possieda o meno la cittadinanza svizzera può mediante dichiarazione (art. 30a o art. 119 CC) riprendere il cognome che portava da celibe/nubile dopo lo scioglimento del matrimonio (morte, dichiarazione di scomparsa dopo il 1999, divorzio o annullamento).

La firma deve essere autenticata.

### 2.3.2 Dichiarazione concernente il cognome dopo scioglimento dell'unione domestica registrata

Il coniuge che ha cambiato il cognome in occasione della registrazione dell'unione domestica (che possieda o meno la cittadinanza svizzera) può dopo lo scioglimento dell'unione domestica (morte, dichiarazione di scomparsa o annullamento) e mediante dichiarazione (art. 30a LUD) riprendere il cognome che portava da celibe/nubile.

La firma deve essere autenticata.

### 2.3.3 Dichiarazione concernente il cognome secondo l'articolo 8a titolo finale CC

Il coniuge ancora sposato che ha cambiato il cognome in occasione del matrimonio celebrato prima del 01.01.2013 (che possieda o meno la cittadinanza svizzera), può mediante dichiarazione riprendere il cognome che portava da celibe/nubile (art. 8a titolo finale CC).

La firma deve essere autenticata.

### 2.3.4 Dichiarazione concernente il cognome secondo l'articolo 37a LUD

Se l'unione domestica è stata registrata prima del 1° gennaio 2013, i partner possono, entro un anno, dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler assumere un cognome comune; possono scegliere tra il cognome da celibe o nubile di uno di loro.

La firma deve essere autenticata.

## 2.4 Uso del cognome

Non è permesso cambiare la grafia (ufficiale) del cognome da nubile/celibe in occasione della dichiarazione.

### 3 Preparazione della documentazione

#### 3.1 Dati non disponibili

Se i dati di una persona interessata non sono rilevati nel sistema occorre procedere al **rilevamento retroattivo** (cfr. processo n. 30.1 «Rilevamento retroattivo»).

Se la persona che effettua la dichiarazione è straniera e non è rilevata nel registro delle famiglie va innanzitutto **documentato il suo stato civile** (cfr. processo n. 30.3 «Rilevamento di cittadini stranieri», art. 15 cpv. 2 OSC).

#### 3.2 Dati disponibili

Va verificato che i dati a disposizione nel sistema siano **corretti, completi e aggiornati** (art. 16 cpv. 1 lett. c OSC). La persona interessata confermerà per iscritto la correttezza dei dati (modulo 8.1).

Se i dati sullo stato civile disponibili (della persona interessata) non risultano corretti, completi o aggiornati, la procedura deve venire **interrotta** sino a quando gli eventi non documentati (in particolare lo scioglimento giudiziale del matrimonio) non vengono comprovati e documentati.

### 4 Dichiarazione concernente il cognome

#### 4.1 Stesura dell'atto

La dichiarazione concernente il cognome (modulo 4.0.1) può venire accolta soltanto quando i dati aggiornati della persona interessata sono disponibili nel sistema.

Se occorre prima rilevare la persona interessata nel sistema, oppure se è necessario rilevare retroattivamente i suoi dati sullo stato civile, o documentare eventi avvenuti in precedenza, occorre probabilmente fissare un nuovo termine per l'accettazione della dichiarazione.

#### 4.2 Rilascio della dichiarazione

L'atto preparato va firmato contemporaneamente dalla persona dichiarante e dall'ufficiale dello stato civile o dal collaboratore della rappresentanza svizzera all'estero (art. 18 cpv. 1 OSC). La firma del dichiarante non deve essere ottenuta in altro modo; essa deve venire apposta sull'atto in presenza dell'ufficiale dello stato civile.

In casi motivati la dichiarazione concernente il cognome può venire accettata anche al di fuori dei locali dell'ufficio dello stato civile (ospedale, prigione).

#### 4.3 Rilascio della dichiarazione mediante rappresentanza svizzera all'estero

All'**estero** la dichiarazione può essere consegnata alla rappresentanza svizzera, la quale elabora il modulo. Il documento (Operazione Dichiarazione concernente il cognome, annotazione sulla maschera Dati supplementari "è stata rilasciata presso la rappresentanza svizzera a..."), è poi trasmesso, per il tramite dell'autorità di vigilanza, all'Ufficio dello stato civile competente nel Cantone di attinenza dell'interessato, che documenta la dichiarazione. La data della dichiarazione è la **data dell'autenticazione della firma presso la rappresentanza svizzera** e il luogo della dichiarazione è **la sede dell'ufficio dello stato civile che procede alla documentazione**. Non è necessaria una decisione di iscrizione dell'autorità cantonale di vigilanza poiché non si tratta di un documento estero.

### 5 Documentazione

La dichiarazione concernente il cognome è giuridicamente valida non appena viene firmata dalla persona dichiarante alla presenza dell'ufficiale dello stato civile, che a sua volta firmerà (di suo pugno) l'atto stesso. La documentazione nel registro dello stato civile va effettuata senza indugio, o al più tardi il giorno lavorativo seguente (art. 19 e 28 OSC).

La documentazione non deve obbligatoriamente venire effettuata dalla persona che ha autenticato la firma della dichiarazione concernente il cognome. Le regole concernenti la ricusazione verranno applicate per analogia (cfr. n. 1.1.2).

### 6 Comunicazioni ufficiali

La trasmissione dei dati

- all'amministrazione comunale del luogo di domicilio o di soggiorno dell'interessato (art. 49 cpv.1 OSC)
- all'Ufficio federale di statistica (art. 52 OSC) e
- agli organi dell'AVS (art. 53 cpv. 1 OSC)

avviene automaticamente e in forma elettronica o, in assenza di allacciamento del Comune interessato, in forma cartacea (art. 49 cpv. 3 o 99b OSC).

A seconda del caso seguono altre comunicazioni

- all'ufficio dello stato civile del Comune di origine dell'interessato (art. 49a cpv. 2 OSC),

- all'Ufficio federale della migrazione, se l'evento riguarda un richiedente l'asilo, una persona ammessa provvisoriamente o riconosciuta quale rifugiato (art. 51 per analogia). Anche se non esiste una prescrizione esplicita, è opportuno comunicare anche le dichiarazioni concernenti il cognome, affinché, ad esempio, i documenti di viaggio di rifugiati riconosciuti possano venire redatti con un'intestazione corretta del cognome.

Le altre comunicazioni ufficiali necessitano di una base giuridica cantonale (art. 56 OSC).

## **7 Rilascio di estratti del registro**

### **7.1 Conferma di una dichiarazione concernente il cognome**

Un documento che confermi la consegna della dichiarazione concernente il cognome (modulo 4.1.2) può venire rilasciato su richiesta.

### **7.2 Certificato del cognome**

Su richiesta può essere rilasciato un documento attestante l'uso attuale del cognome (modulo 7.8).

Questo documento permette alla persona interessata di provare l'uso del cognome ufficiale attualmente in vigore. Inoltre ella può giustificare, mediante il documento stesso, i cognomi usati in precedenza, a condizione che la modifica del cognome sia stata documentata nel registro dello stato civile elettronico.

### **7.3 Conferma di documentazione**

Su richiesta della rappresentanza svizzera viene confermata la documentazione della modifica del cognome avvenuta all'estero mediante dichiarazione per permettere l'aggiornamento del registro d'immatricolazione e il corretto rilascio di eventuali documenti d'identità.

### **7.4 Libretto di famiglia**

Un libretto di famiglia rilasciato prima dell'introduzione della documentazione elettronica, su richiesta può venire aggiornato gratuitamente. Sono proibite le iscrizioni in un libretto di famiglia estero, eccezion fatta per il libretto di famiglia CIEC.

## **8 Archiviazione dei documenti giustificativi**

### **8.1 Documento originale della dichiarazione concernente il cognome**

La dichiarazione concernente il cognome firmata e autenticata dall'ufficio dello stato civile o dalla rappresentanza svizzera all'estero (modulo 4.0.1) va archiviata quale documento giustificativo. Questo documento non può essere rilasciato oppure sostituito da una copia.

### **8.2 Corrispondenza**

L'eventuale corrispondenza va conservata se rilevante a fini probatori.